

REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

Servizio3 Gestione Faunistica del Territorio

Il Dirigente del Servizio 3

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.Reg. 22 ottobre 2014 n. 27 "Regolamento di attuazione del Titolo II della LR 16 dicembre 2008, n. 19 "rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9";

VISTO il D.D.G. n. 87 del 02/03/2015 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.", pubblicato nella GURS del 01/07/2016, n.28;

VISTO il D.D.G. n. 847 del 13/07/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Salvatore Gufo;

VISTO il D.P.Reg. n. 697 del 16/02/2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al Dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTO il D.D.G. n. 168 del 28 febbraio 2018 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha conferito, al Dott. Salvatore Gufo, la delega relativamente alle competenze assegnate dalla Legge Regionale n. 10/2000 articolo 7 comma 1 lettere e) e f);

VISTA la legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 1/9/1997, n° 33 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio approvato dal Presidente della Regione Siciliana con decreto n° 227 del 25 giugno 2013;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio ha individuato e determinato il territorio agro-silvo-pastorale (T.A.S.P), esteso Ettari 2.409.161,20, ed il relativo territorio destinato alla protezione della fauna selvatica per una superficie di Ettari 844.248,9, pari al 35,0% del TASP, e pertanto superiore al 20,0 % previsto dalla L.R.33/97, come modificata dalla L.R. 19/2011;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio ha individuato gli Ambiti Territoriali di Caccia per il periodo di validità dello stesso;

CONSIDERATO, inoltre, che il Piano Regionale Faunistico Venatorio ha definito, per il periodo di validità dello stesso, l'indice medio regionale di densità venatoria, il cui valore è pari a 0,020 cacciatore/ettaro, corrispondente a 51,2 ettari/cacciatore;

CONSIDERATO, infine, che il Piano Regionale Faunistico Venatorio ha definito l'indice massimo di densità venatoria per ambito territoriale di caccia pari a 0.0308, quale prodotto fra l'indice medio di densità venatoria e il coefficiente 1.54;

VISTO l'art. 22 della legge regionale n. 33/97, comma 5, lett. “b” il quale stabilisce che ogni anno si debba rendere noto il numero massimo dei cacciatori ammissibili in ciascun Ambito Territoriale di Caccia, prevedendo una riserva del 10% a favore dei cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità;

VISTO l'art. 22 della legge regionale n. 33/97, comma 5, lett. “d”, che, recita: “ il cacciatore di altra regione viene ammesso dall' Assessorato Regionale per l'Agricoltura e le Foreste” (oggi Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea) “in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze ”;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 547 del 24 maggio 2018 con il quale è stato stabilito , per la stagione venatoria 2018/2019 il numero massimo di cacciatori, non residenti ammissibili, oltre a quelli residenti, in ciascun ambito territoriale di caccia, distinti in cacciatori regionali e cacciatori provenienti da altre regioni;

VISTO il D.R.S. n. 1835 del 31 marzo 2015 sui criteri e le modalità di accesso dei cacciatori extraregionali per l'esercizio dell'attività venatoria in Sicilia;

VISTI gli elenchi delle istanze di ammissione valide presentate entro il 31 dicembre 2017 dai cacciatori non residenti in Sicilia, suddivisi per singolo ambito territoriale di caccia, trasmessi dai Servizi per il Territorio U.O.3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistico-venatorie ;

VISTI gli elenchi delle istanze di ammissione in ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza presentate entro il 31 dicembre 2017 dai cacciatori non residenti in Sicilia, suddivisi per singolo ambito territoriale di caccia, trasmessi dai Servizi per il Territorio U.O.3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizioni faunistico-venatorie ;

VISTO che negli ambiti territoriali di caccia AG1; AG2;CL1; CL2; CT2; EN1; EN2; ME1; PA1; PA2; RG1; RG2; SR1; SR2; TP1 il numero delle istanze di ammissione presentate dai cacciatori residenti in Sicilia è inferiore al numero massimo consentito;

VISTO che negli ambiti territoriali di caccia AG1; AG2;CL1; CL2; CT2; EN1; EN2; ME1; PA1; RG1; RG2; SR1; SR2; TP1 il numero di cacciatori non residenti in Sicilia che hanno fatto istanza di ammissione è inferiore al numero ammissibile;

VISTO che nell'ambito territoriale di caccia PA2 il numero di cacciatori non residenti in Sicilia che hanno presentato istanza di ammissione è superiore al numero potenziale ammissibile;

RITENUTO che nell'ambito territoriale di caccia PA2 possa essere ammesso un numero di cacciatori non residenti in Sicilia maggiore del 10% di quelli ammissibili previsto nel rispetto del numero massimo determinato con il D.D.G. n. 547 del 24 maggio 2018 in quanto la somma dei cacciatori residenti in Sicilia e dei cacciatori non residenti in Sicilia che ha fatto istanza di ammissione è inferiore al numero di cacciatori non residenti ammissibili nel A.T.C. ;

RITENUTO di dovere dare un congruo lasso di tempo ai cacciatori non residenti in Sicilia per consentire la presentazione della conferma a fruire dell'ammissione ad esercitare l'attività venatoria in un ATC della Sicilia e dell'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale;

RITENUTO di dovere approvare e rendere pubblici gli elenchi delle domande di ammissione dei cacciatori non residenti in Sicilia;

VISTO l'articolo n 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2 – Sono approvati , per la stagione venatoria 2018/2019, gli elenchi, distinti per ambiti territoriali di caccia , dei cacciatori non residenti in Sicilia, stilati in ordine di presentazione delle istanze e delle priorità previste dal DRS n. 1835/2015;

Art. 3 - Il Numero di cacciatori non residenti in Sicilia ammessi, per ciascun ambito territoriale di caccia, è quello desumibile dalla tabella di seguito riportata:

Ambito territoriale di caccia ATC	Cacciatori ammissibili per singolo ATC	Cacciatori residenti in Sicilia ammissibili per singolo ATC 90%	Cacciatori residenti in Sicilia che hanno fatto richiesta di ammissione per ATC	Cacciatori non residenti in Sicilia ammessi per singolo A.T.C
AG1	1475	1327	218	129
AG2	2029	1826	192	110
AG3	0	0	0	0
CL1	1438	1294	567	55
CL2	1370	1233	347	43
CT1	0	0	0	0
CT2	1072	965	843	87
EN1	2233	2010	878	90
EN2	2057	1851	610	70
ME1	862	776	418	28
ME2	0	0	0	0
ME3	0	0	0	0
PA1	1225	1102	80	59

PA2	3084	2776	1772	348
PA3	0	0	0	0
RG1	1307	1176	959	79
RG2	496	446	61	29
SR1	771	694	435	85
SR2	1011	902	124	77
TP1	922	830	159	61
TP2	0	0	0	0
TP3	0	0	0	0
TP4	0	0	0	0

Art. 4 – I cacciatori non residenti in Sicilia che intendano fruire dell'ammissione ad esercitare l'attività venatoria in un ATC della Sicilia devono trasmettere la conferma e l'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale entro il 16 luglio 2018;

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Palermo 21 giugno 2018

Il Dirigente del Servizio 3
Salvatore Gufo
firmato